



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CONZATTI, FEDELI, BERNINI, MARCUCCI, UNTERBERGER, MONTI, LONARDO, MALLEGGNI, RAUTI, RIZZOTTI, VALENTE, AIMI, ALDERISI, BELLANOVA, BERARDI, BERUTTI, BINETTI, BOLDRINI, CARBONE, CIRINNÀ, CUCCA, D’ALFONSO, DAMIANI, DAL MAS, GARAVINI, GIACOBBE, GIAMMANCO, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MASINI, MINUTO, MISIANI, MODENA, NANNICINI, PAGANO, PAPTAEU, PARENTE, PATRIARCA, PITTELLA, RAMPI, SICLARI, TESTOR, TIRABOSCHI, DE PETRIS e PINOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2019**

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l’equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, è stata presentata e approvata per via della consistente discriminazione nei confronti delle donne nei consigli di amministrazione delle aziende, che rifletteva la discriminazione complessiva nella nostra società. Nel 2010, infatti, le donne rappresentavano solo il 6 per cento dei componenti dei consigli di amministrazione (CDA) delle società quotate, uno dei tre peggiori dati di tutti i Paesi membri dell'Unione europea.

Oggi, grazie alla legge, la percentuale è aumentata al 33,5 per cento e questo non rappresenta l'unico effetto positivo della norma: l'ingresso delle nuove amministratrici, infatti, ha anche contribuito a modificare altre caratteristiche dei CDA, riducendo l'età media, aumentando il livello medio di istruzione e la diversità in termini di età e *background* professionale.

Uno degli elementi caratteristici della legge n. 120 del 2011 era la sua temporaneità: la legge stessa prevedeva, infatti, la cessazione dei suoi effetti dopo il terzo rinnovo degli organi consiliari, nella convinzione che tale orizzonte temporale fosse sufficiente perché l'azione positiva potesse produrre un cambiamento culturale in grado, poi, di proseguire senza l'ausilio dell'obbligo di legge.

Questo disegno di legge è volto alla proroga per altri tre mandati delle disposizioni della citata legge n. 120 del 2011, in quanto

– pur concordando sul fatto che le cosiddette azioni positive non possano avere natura definitiva – il legislatore è chiamato a valutare se il tempo concesso sia proporzionato e congruo allo scopo perseguito e in rapporto al contesto sociale, politico e culturale di partenza, pena l'inefficacia (in termini di capillarità e stabilità) degli sforzi finora compiuti.

L'Italia è, ancora oggi, un Paese nel quale le disuguaglianze di genere sono estremamente radicate e diffuse. Lo certificano molteplici studi internazionali, tra cui il *Global Gender Gap Report*, redatto dal *World Economic Forum*, che situa l'Italia all'ottantaduesimo posto nella lista dei 144 Paesi analizzati e, cosa ancor più grave, in uno scenario di peggioramento: sono 32 le posizioni perse rispetto al solo anno precedente. Il nostro Paese ha registrato dati estremamente negativi proprio nell'indicatore economico (centodiciottesimo posto) e in particolare per il divario nello stipendio percepito a parità di tipologia di lavoro, aspetto per il quale l'Italia precipita ulteriormente nella lista, fino al centoventiseiesimo posto.

La proroga si pone in continuità con le disposizioni contenute nella direttiva 2014/95/UE in materia di trasparenza sulle informazioni non finanziarie e sulla diversità, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, la quale afferma che « la diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dagli esecu-

tivi e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri » (Considerando n. 18).

Inoltre, in seguito alla cessazione delle disposizioni della legge n. 120 del 2011 le società a partecipazione pubblica sarebbero comunque soggette all'obbligo di rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, così come sancito dal testo unico in materia di società a par-

tecipazione pubblica (testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, articolo 11). Questo comporterebbe una differenziazione tra società quotate e società a partecipazione pubblica non giustificabile giuridicamente in quanto entrambe, di dimensioni rilevanti, dovrebbero essere il riflesso dei principi democratici, di uguaglianza, giustizia sociale ed espressione della composizione della società in generale, in tutta la sua varietà.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico ».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma ».





€ 1,00